



Comune di Poviglio

Provincia di REGGIO EMILIA

Via G. Verdi, 1 – 42028 Poviglio (RE)

Tel. 0522-966811 Fax 0522-960152

PEC: poviglio@cert.provincia.re.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001.

Ai sensi del "Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica in attuazione all'art. 25 della L.R. 08/08/2001 n. 24" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2011

SI RENDE NOTO

che da **Martedì 1° Settembre 2026 a Venerdì 16 Ottobre 2026** si raccolgono le domande per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che si renderanno disponibili ed assegnabili nel Comune di Poviglio.

I cittadini interessati sono invitati a prendere contatto con lo Sportello Sociale al numero 0522/966814 nelle giornate di Lunedì - Mercoledì e Venerdì per fissare l'appuntamento per la presentazione della domanda.

Dopo l'approvazione della graduatoria, nuove domande potranno essere presentate nel prossimo periodo di apertura aggiornando ed integrando la graduatoria esistente.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n.24, art.15 e successive modifiche e integrazioni, possono partecipare al presente concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

☐ **A – Cittadinanza (requisito previsto solo per il richiedente):**

- di essere cittadino italiano;
- di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- di essere familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- di essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

☐ **B – Residenza (requisito previsto solo per il richiedente):**

- di avere la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- di avere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Poviglio;
- di essere iscritto all'AIRE presso il Comune di Poviglio e di aver avuto la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;

☐ **C - Proprietà:**

- il nucleo familiare avente diritto non è titolare, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio Nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;



Comune di Poviglio

Provincia di REGGIO EMILIA

Via G. Verdi, 1 – 42028 Poviglio (RE)

Tel. 0522-966811 Fax 0522-960152

PEC: poviglio@cert.provincia.re.it

Non preclude l'assegnazione:

- ☐ la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- ☐ la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- ☐ il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- ☐ il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente come da regolare atto pubblico sottoscritto dalle parti.

☐ **D - Precedenti assegnazioni:**

- o il nucleo familiare avente diritto non ha mai ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- o i componenti del nucleo familiare avente diritto non hanno mai ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

☐ **E - Reddito:**

- o ISEE inferiore a € 20.217,01 e patrimonio mobiliare al lordo della franchigia inferiore a € 41.249,60 tenuto conto dell'applicazione del coefficiente di abbattimento indicato nell'attestazione ISEE.

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al solo soggetto che presenta istanza, mentre i requisiti di cui alle lett. C), D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri soggetti indicati nella domanda di alloggio.

Per nucleo avente diritto si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

- Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E., il Comune procede alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.
- Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, in caso di coniugi separati di fatto con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E. sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.



Comune di Poviglio

Provincia di REGGIO EMILIA

Via G. Verdi, 1 – 42028 Poviglio (RE)

Tel. 0522-966811 Fax 0522-960152

PEC: poviglio@cert.provincia.re.it

- E' indicato nella domanda un unico coniuge, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un'autorità giurisdizionale o di altra autorità pubblica in materia di Servizi Sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi.
- Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui alla tabella A. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione l'art. 4 del regolamento di disciplina del subentro, ospitalità temporanea e coabitazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 18.11.2004. E' sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone fino a quel momento specificate in domanda per le finalità assistenziali predette. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.
- Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:
 - a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
 - b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si richiede di contattare lo Sportello Sociale aperto nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 per fissare un appuntamento.

Sportello sociale: tel: 0522 966814

e-mail: sportellosociale@comune.poviglio.re.it

Termine ultimo di presentazione delle domande – ore 12:30 di Venerdì 16 Ottobre 2026

Il richiedente dovrà essere in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata e con riferimento all'ultima certificazione dei redditi in possesso e relativa attestazione ISEE.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi per la definizione della graduatoria sono attribuiti solo parzialmente secondo il Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 28/02/2011 in quanto necessario recepire i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 1 del 08/01/2026.



Comune di Poviglio

Provincia di REGGIO EMILIA

Via G. Verdi, 1 – 42028 Poviglio (RE)

Tel. 0522-966811 Fax 0522-960152

PEC: poviglio@cert.provincia.re.it

Ciò comporta l'eliminazione del punteggio premiale attribuito all'anzianità di residenza, ritenuto discriminatorio perché non direttamente collegato al bisogno abitativo. Pertanto non verrà attribuito il punteggio di cui al paragrafo C-9) del Regolamento Comunale.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - AGGIORNAMENTI

Ai sensi dell'art.6 del regolamento del Comune di Poviglio, approvato con atto di C.C.N.7/2011, l'istruttoria alle domande presentate e la relativa attribuzione di punteggi viene effettuata dall'Ufficio preposto sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o comunque in possesso dell'ufficio e dalle verifiche effettuate dagli uffici competenti.

In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata:

- a) i richiedenti residenti nel Comune di Poviglio ordinati secondo l'anzianità di residenza ordinati secondo il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo i nuclei con valore I.S.E.E. inferiore;
- b) i richiedenti con attività lavorativa nel Comune non residenti ordinati secondo il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo i nuclei con valore I.S.E.E. inferiore.

Le domande presentate che necessitano di regolarizzazione e che non sono state regolarizzate dal richiedente entro 30 giorni precedenti all'emanazione o aggiornamento della graduatoria, sono escluse nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non è attribuito.

Apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, procede alla formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP che viene approvata con determina del Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dal termine di ricezione delle domande e pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune. La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.

La suddetta graduatoria conserva la sua efficacia di norma per 6 mesi, al termine dei quali si procede al suo aggiornamento.

Le domande ammesse nella graduatoria iniziale, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Pertanto le domande escluse dalla Commissione e le domande scadute non entrano nel successivo aggiornamento.

Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro cinque mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.

Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata attribuzione di punteggio alla quale consegua la collocazione del richiedente in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, provvede a comunicare all'interessato che la posizione in graduatoria è dovuta ad errore nell'attribuzione del punteggio richiesto, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale il responsabile dell'Ufficio preposto, determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria.

Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.

I richiedenti, che ritengano di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, potranno integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima.



Comune di Poviglio

Provincia di REGGIO EMILIA

Via G. Verdi, 1 – 42028 Poviglio (RE)

Tel. 0522-966811 Fax 0522-960152

PEC: poviglio@cert.provincia.re.it

L'ultima graduatoria approvata sostituirà a tutti gli effetti, quella precedente e, costituirà la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell'aggiornamento della graduatoria.

CONTROLLI

Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato. Fino alla conclusione di tali accertamenti la domanda resta sospesa.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda non viene ammessa in graduatoria.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni viene esclusa dalla graduatoria. In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per 12 mesi dalla esclusione dalla graduatoria, né dal richiedente né da altri membri del nucleo familiare.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La Commissione verifica il numero e la tipologia degli alloggi ERP disponibili al momento dell'assegnazione, qualora risultino alloggi assegnabili il Comune procede all'assegnazione nell'ordine di priorità definito dalla graduatoria vigente.

Nella scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta.

In sede di assegnazione la Commissione, verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

La Responsabile Affari Generali – Servizi alla Persona
Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Cerri